

AVVISO DI NOTIFICA

PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

da pubblicare sul sito *web* della Regione Calabria in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 20 marzo 2019, n. 112 per l'integrazione del contraddittorio con riferimento al ricorso r.g. n. 302/2019 proposto da Parrilla Anna (CF. PRRNNA77B50D005E), nata a Corigliano Calabro (CS) il 10 febbraio 1977 e residente in Villapiana (CS) alla c.da Anzafava n. 22, personalmente e in qualità di titolare dell'azienda denominata Azienda Agricola Relais Magna Grecia contro Regione Calabria, Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 e, ove occorrer possa, nei confronti di Società Agricola Krotonese S.r.l., 3P Società Agricola Cooperativa e Società Agricola Doria a Responsabilità Limitata, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.: del Decreto Dirigenziale (D.D.G.) 19 dicembre 2018 n. 15612 (numero Registro Dipartimento 1494) avente ad oggetto: *“PSR Calabria 2014-2020-Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 4 sub misura 4.1 – “investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende”. Interventi 4.1.1. – 4.1.3 – 4.1.4. Bando “pacchetto aggregato” - approvazione graduatoria definitiva “finale” – annualità 2016 - Incremento dotazione finanziaria.”* e dei relativi allegati A e B, in particolare l'allegato B relativo all'elenco delle domande escluse (non ricevibili/ammissibili) nonché degli altri atti connessi, presupposti e conseguenziali.

* * *

Con ricorso del 18 febbraio 2019, Parrilla Anna (CF. PRRNNA77B50D005E), nata a Corigliano Calabro (CS) il 10 febbraio 1977 e residente in Villapiana (CS) alla c.da Anzafava n. 22, personalmente e in qualità di titolare dell'azienda denominata Azienda Agricola Relais Magna Grecia, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dal prof. avv. Marcello Clarich (C.F. CLRMCL57L21B885P, pec

marcello.clarich@pec.it, fax 06 45494229) e dall'avv. Giuseppe Urbano (C.F. RBNGPP81H27D086G, giuseppe.urbano@pec.it, fax 0645494229), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in (00198) Roma, Viale Liegi 32 (marcello.clarich@pec.it) ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.:

- del Decreto Dirigenziale (D.D.G.) 19 dicembre 2018 n. 15612 (numero Registro Dipartimento 1494) avente ad oggetto: "PSR Calabria 2014-2020-Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 4 sub misura 4.1 – "investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende". Interventi 4.1.1. – 4.1.3 – 4.1.4. Bando "pacchetto aggregato" - approvazione graduatoria definitiva "finale" – annualità 2016 - Incremento dotazione finanziaria." e dei relativi allegati A e B, in particolare l'allegato B relativo all'elenco delle domande escluse (non ricevibili/ammissibili);

- del "verbale di riesame" redatto in data 23 agosto 2018 dalla Commissione per l'istruttoria delle istanze di riesame;

nonché, ove occorrer possa

- dell'Avviso pubblico PSR Calabria 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Pacchetto aggregato (Interventi 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4) approvato con D.D.G. 29 giugno 2016 n. 7515 e delle relative disposizioni attuative "Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno" e di ogni altra disposizione procedurale regolante la procedura ivi incluse quelle approvate con D.D.G. n. 7609 del 30 giugno 2016;

- del D.D.G. 7 settembre 2017, n. 9836 PSR Calabria 2014/2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali";

- di tutti gli atti, i verbali, i pareri, i documenti, le schede di valutazione e le Checklist istruttorie in qualunque modo denominati e richiamati nei precedenti atti impugnati o sui quali gli stessi si sono fondati, ancorché non conosciuti;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque consequenziale ancorché non conosciuto.

Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, con ordinanza 20 marzo 2019, n. 112, rilevato che il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente e a un controinteressato e considerato che *“l'accoglimento del ricorso, con la conseguente riammissione in graduatoria della ricorrente, è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi di cui all'Allegato A) al decreto impugnato”*, ha disposto l'integrazione del contraddittorio autorizzando parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese collocate nella graduatoria delle ditte ammesse (allegato A del decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018).

* * *

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio si deve pubblicare, pertanto, il presente Avviso con i contenuti e secondo le modalità disposte dal TAR Calabria.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, R.G. n. 302/2019.

2) Nome della ricorrente e amministrazione intimata:

Ricorrente:

Parrilla Anna (CF. PRRNNA77B50D005E), nata a Corigliano Calabro (CS) il 10 febbraio 1977 e residente in Villapiana (CS) alla c.da Anzafava n. 22, personalmente e in qualità di titolare dell'azienda denominata Azienda Agricola Relais Magna Grecia, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marcello Clarich e Giuseppe Urbano e domiciliata presso lo Studio del primo in (00198) Roma, Viale Liegi n. 32.

Amministrazione intimata:

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (88100) Catanzaro presso la Cittadella Regionale, Viale Europa – Località Germaneto;

Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (88100) Catanzaro presso la Cittadella Regionale, Viale Europa – Località Germaneto;

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (88100) Catanzaro (CZ), presso la Cittadella Regionale, Viale Europa – Località Germaneto;

3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso.

del Decreto Dirigenziale (D.D.G.) 19 dicembre 2018 n. 15612 (numero Registro Dipartimento 1494) avente ad oggetto: “PSR Calabria 2014-2020-Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 4 sub misura 4.1 – “investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende”. Interventi 4.1.1. – 4.1.3 – 4.1.4. Bando “pacchetto aggregato” - approvazione graduatoria definitiva “finale” – annualità 2016 - Incremento dotazione finanziaria.” e dei relativi allegati A e B, in particolare l’allegato B relativo all’elenco delle domande escluse (non ricevibili/ammissibili); del “verbale di riesame” redatto in data 23 agosto 2018 dalla Commissione per l’istruttoria delle istanze di riesame; nonché, ove occorrer possa dell’Avviso pubblico PSR Calabria 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Pacchetto aggregato (Interventi 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4) approvato con D.D.G. 29 giugno 2016 n. 7515 e delle relative disposizioni attuative “Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno” e di ogni altra disposizione procedurale regolante la procedura ivi incluse quelle approvate con D.D.G. n. 7609 del 30 giugno 2016; del D.D.G. 7 settembre 2017, n. 9836 PSR Calabria 2014/2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”; di tutti gli atti, i verbali, i pareri, i documenti, le schede di valutazione e le Checklist istruttorie in qualunque modo denominati e richiamati nei precedenti atti impugnati o sui quali gli stessi si sono fondati, ancorché non conosciuti; di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque consequenziale ancorché non conosciuto.

Si è domandato l’annullamento dei succitati provvedimenti per i seguenti motivi:

I. Violazione degli obblighi procedurali e di partecipazione al procedimento.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso

di potere in tutte le sue forme sintomatiche e in particolare: illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

Gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di obblighi procedurali basilari sulla partecipazione del richiedente il finanziamento e in particolare per la violazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990. In particolare, le ragioni principali che sono state alla base del provvedimento definitivo di non ammissione (D.D.G. 19.12.2018 n. 15612) sono stati resi edotti alla ricorrente soltanto in tale sede modificando i rilievi contenuti nel provvedimento originario (D.D.G. 7 settembre 2017 n. 9836) e mutando valutazione su circostanze già accertate favorevolmente alla ricorrente.

L'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 prevede che *“nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti [...] . Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

La norma in esame mira ad *“instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la p.a. ed il cittadino”* al fine sia di *“aumentare le possibilità del privato di ottenere ciò a cui aspira”* (Cons. St., sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828) sia di acquisire elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell'amministrazione (Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2452), consentendo una migliore definizione dell'interesse pubblico concreto che l'amministrazione stessa deve perseguire. La violazione di tale obbligo non comporta annullamento dell'atto finale nel solo caso in cui, in presenza di attività vincolata, l'amministrazione dimostra che il provvedimento non avrebbe potuto avere altro contenuto (circostanza che non ricorre nel caso di specie).

Nella fattispecie in esame, l'amministrazione non ha correttamente adempiuto a tale obbligo, non mettendo in condizione il ricorrente di conoscere, in via procedimentale, le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda.

II. Erronea riconduzione dei rilievi formulati alle cause di non ammissione alla procedura. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* e dei principi in materia di soccorso istruttorio e in particolare degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990. In via subordinata, nullità e/o illegittimità dell'avviso per violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: illogicità, abnormità, ingiustizia manifesta.

Il provvedimento impugnato è illegittimo nella misura in cui ha disposto in modo categorico l'esclusione della domanda di partecipazione. A tal riguardo le principali circostanze poste a fondamento del provvedimento impugnato non costituiscono cause di non ammissione dalla procedura e comunque, per scrupolo di difesa, si sottolinea che la ricorrente avrebbe dovuto avere la possibilità di fornire chiarimenti attraverso l'attivazione da parte dell'autorità procedente del "soccorso istruttorio".

Le circostanze poste a fondamento del provvedimento di non ammissione – tranne il riferimento al calcolo dell'OTE, rilevante ai fini del calcolo della dimensione economica aziendale necessaria (art. 7 delle Disposizioni attuative della procedura dedicato proprio alle "*condizioni di ammissibilità*") – non rientrano nelle ipotesi previste dalla *lex specialis* della procedura come causa di non ammissione o, altrimenti denominate, cause di esclusione o non ricevibilità.

Con riferimento alla "*presenza di impianti fotovoltaici*", non è ricavabile dalla *lex specialis* alcuna causa di non ammissione. In ogni caso, salvo l'autonomo motivo di impugnazione di cui al precedente motivo di diritto in ordine alla violazione delle regole del procedimento, l'autorità procedente avrebbe dovuto attivare una richiesta di chiarimento in soccorso istruttorio.

In tale sede, la ricorrente avrebbe avuto l'opportunità di chiarire in modo piuttosto agile che il rilievo formulato non può determinare l'esclusione dalla procedura. Infatti, si tratta di intervento relativo alla sola sub-misura 4.1.4 ("*Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole*") e in ogni caso la circostanza che l'azienda detenga già impianti fotovoltaici non è motivo di esclusione.

Con riferimento alla presunta non conformità dell'atto di compravendita della particella 12 Foglio 20 per il fatto che è stato allegato il certificato del notaio del 2014 nelle more della registrazione, si ribadisce che la circostanza non integra alcuna causa di non ammissione (o esclusione o non ricevibilità) prevista dalla *lex specialis*. In ogni caso, si evidenzia che la ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione la copia del certificato appositamente rilasciato dal notaio rogante che attesta il diritto di piena proprietà della ricorrente con riferimento alla particella in questione e l'impegno dello stesso notaio alla registrazione. Si tratta di un atto formale e ufficiale pienamente equivalente all'atto di compravendita cui si riferisce. In ogni caso, si evidenzia che la ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione la copia del certificato appositamente rilasciato dal notaio rogante che attesta il diritto di piena proprietà della ricorrente con riferimento alla particella in questione e l'impegno dello stesso notaio alla

registrazione. Si tratta di un atto formale e ufficiale pienamente equivalente all'atto di compravendita cui si riferisce.

A tal riguardo, va ribadito, che la stessa autorità concedente aveva già accertato nel primo provvedimento di non ammissione (vertente su altri profili poi superati) l'esistenza di tutta la documentazione necessaria e sufficiente – inclusi i titoli di disponibilità dei terreni – per ritenere ammessa la domanda. In particolare, veniva favorevolmente riscontrata la regolarità dei “*titoli di disponibilità dei terreni*” e la loro corrispondenza rispetto alle particelle oggetto della domanda.

Da qui di per sé un primo profilo di illegittimità per contraddittorietà e incoerenza dell'azione amministrativa e comunque la prova della superficialità istruttoria dell'autorità concedente.

Si aggiunga poi che la proprietà dell'immobile è per legge suscettibile di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, per cui l'adempimento svolto dalla ricorrente va anche al di là di quanto necessario per legge.

Per scrupolo di difesa, e in via meramente subordinata, viene impugnato l'avviso di indizione della procedura e le relative Disposizioni attuative nonché ogni altra disposizione procedurale rilevante, nella misura in cui dagli stessi dovesse ricavarsi che la certificazione notarile non possa ritenersi equivalente alla copia dell'atto di compravendita registrato. Ciò realizzerebbe, infatti, una violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, nonché quelli di imparzialità e buona fede.

Il provvedimento impugnato rileva infine la mancata ammissione per “*carenze progettuali*” definite addirittura “*gravi*” ed elenca una serie di presunte mancanze che in realtà sono frutto, come si vedrà, di sviste abnormi e di una interpretazione incomprensibilmente punitiva della *lex specialis* della gara.

Anzitutto la stessa autorità concedente aveva già favorevolmente accertato la presenza dei “*documenti progettuali*” (elaborati grafici, relazione tecnica, ecc.) e la loro esaustività e coerenza.

La valutazione della Commissione e gli atti impugnati appaiono dunque espressione di una valutazione non imparziale e sommaria come dimostrano una serie di elementi sintomatici: l'amministrazione non poteva più ritornare a valutare tale documentazione, le conclusioni raggiunte nel verbale di riesame sono contrarie alle evidenze documentali, alcuni rilievi onererebbero il partecipante di prove sproporzionate e inutili rispetto alle finalità dell'avviso, altri adempimenti non sono richiesti dalla *lex specialis* ma sono stati stabiliti *ex post* proprio nel provvedimento di non ammissione e, infine, la ricorrente non è

stata messa nelle condizioni neppure di poter spiegare e segnalare dove si trovavano nella domanda di partecipazione e negli allegati le informazioni che l'autorità concedente ritiene erroneamente mancanti.

In ogni caso, la ricorrente ha depositato in sede procedimentale tutta la documentazione progettuale richiesta dalla *lex specialis* (elaborati grafici e di progetto, computi metrici, relazioni tecniche di tecnici abilitati con documentazione fotografica, ecc.).

Le considerazioni svolte nel provvedimento di non ammissione impugnato sono manifestamente infondate perché, in parte, non veritiere e, in altra parte, frutto di un'applicazione abnorme e punitiva della *lex specialis* della procedura. Le supposte carenze sono invero il frutto di una superficiale considerazione del progetto proposto che andava letto peraltro nel suo insieme anche integrando le informazioni contenute nei vari documenti allegati.

In particolare, non è vero che manca la relazione agronomica e che quella collegata al BPOL non ha i requisiti di una relazione agronomica. Infatti, le relazioni tecniche allegate sono state redatte dal dott. Agr. Vincenzo Riccardi, tecnico qualificato in materia che ha redatto le stesse secondo la buona prassi agronomica e i format messi a disposizione dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Con riferimento agli elaborati grafici, si è visto sopra l'esistenza di un allegato ad hoc. La documentazione che l'autorità concedente afferma mancante non era neppure richiesta nella *lex specialis* e men che meno a pena di esclusione. Quest'ultima è del tutto generica e non può essere colmata ex post con gli abnormi effetti escludenti che ne derivano.

Peraltro, la ricorrente ha fornito le informazioni tecniche necessarie e la documentazione fotografica descrittiva dell'impianto irriguo descrivendone in dettaglio le caratteristiche tecniche del progetto e il piano di efficientamento e investimento previsto.

Con riferimento alla strada, le informazioni necessarie possono essere ricavate dal computo metrico allegato. In particolare, le dimensioni sono le minime possibili per consentire un agevole accesso nella proprietà e può essere determinata dagli estratti di mappa e dall'ortofoto allegata.

Analoghe considerazioni valgono anche in relazione all'area di fitodepurazione. È stata allegata una dettagliata relazione relativa all'unità di trattamento delle acque a scopo irriguo, comprensiva di descrizione e fotografia di tutti i componenti, tipologie, dimensioni e costi.

In relazione a ciascuno di tali rilievi, la documentazione allegata rispetta le generiche richieste del bando e comunque contiene le informazioni necessarie per rappresentare il

progetto. Ciò vale anche per il materiale fotografico prodotto che è in linea con quanto richiesto dalla *lex specialis*.

Il provvedimento impugnato è poi illegittimo nella misura in cui omette di considerare le relazioni allegate focalizzandosi sul materiale fotografico che invece era richiesto come mero corredo documentale delle relazioni. In ogni caso, si contesta in radice che le foto non siano rappresentative delle necessità indicate e certificate nelle relazioni tecniche.

III. Sul corretto calcolo dell'OTE. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: difetto di istruttoria e motivazione insufficiente.

Il provvedimento impugnato ha rilevato uno scorretto calcolo dell'OTE (Orientamento Tecnico Produttivo) e dunque della dimensione economica aziendale minimo prescritta dalla *lex specialis* a pena di non ammissibilità. Anche con riferimento a tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo per una grave insufficienza istruttoria.

Anzitutto è bene rilevare che la *lex specialis* prevede una dimensione economica aziendale minima pari a € 15.000,00 di Produzione Standard (PS).

In alternativa, nel caso il programma d'investimento proposto preveda variazioni nell'assetto produttivo (vale a dire il cambio di OTE), la dimensione economica aziendale minima può essere dimostrata anche in ragione dei risultati previsti dal programma di investimento (emergenti dal Piano di Sviluppo Aziendale) ma deve essere pari almeno al doppio di quella prevista quale soglia minima (€ 30.000,00 di Produzione Standard).

Ciò posto, un primo grave motivo di illegittimità del provvedimento di non ammissione impugnato emerge dal fatto che la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso del requisito in base alla situazione attuale e a prescindere dalla modifica dell'OTE. In particolare, la dimensione economica aziendale ammonta a € 20.456,13 ben superiore ai 15.000,00 € richiesta.

Il provvedimento è dunque di per sé illegittimo nella parte in cui contesta l'erroneità di calcolo dell'OTE che sarebbe comunque irrilevante in quanto, a prescindere dallo stesso, l'azienda ha la dimensione economica minima richiesta.

In ogni caso, il provvedimento impugnato è illegittimo perché erra nel calcolo dell'OTE.

A tal riguardo, applicando la piattaforma ufficiale e considerando il cambio di OTE, l'azienda vanterebbe una dimensione economica pari a € 167.376,98.

La correttezza del calcolo non è solo emergente dalla nota tecnica allegata al ricorso, ma da una prova qualificata e dirimente.

Infatti, per scrupolo, l'odierna ricorrente ha chiesto direttamente – e con esito favorevole – al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi economica agraria (CREA) la validazione della metodologia di calcolo utilizzata nella domanda. Quest'ultimo – per la sua autorevolezza – è l'organo ai cui criteri di calcolo la stessa autorità concedente fa riferimento.

Il provvedimento di non ammissione è dunque illegittimo perché viola i criteri di calcolo dell'OTE e della dimensione economica aziendale minima sui quali esso stesso dichiara di basarsi.

4) Indicazione dei controinteressati:

Le imprese collocate nella graduatoria delle ditte ammesse al finanziamento (Allegato A al provvedimento impugnato), che potrebbero essere pregiudicate dall'eventuale accoglimento del ricorso e in particolare, dunque, i soggetti indicati dal n. 1 al n. 633 dell'allegato contenente la graduatoria degli ammessi (denominato “*Graduatoria definitiva finale – M 4.1.1/4.1.2/4.1.3 “Pacchetto Aggregato” – Allegato A – Ammesse*”) di cui al Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2018 n. 15612 – numero registro dipartimento 1494 (v. allegato).

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno (2019) e del numero di registro generale (302) nella sezione “*T.A.R. Calabria – Catanzaro*” sottosezione “*Ricerca ricorsi*”.

6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dall'ordinanza del TAR Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 112.

7) Si allega il testo integrale del ricorso, l'elenco nominativo dei controinteressati riportato nell' Allegato A al Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2018 n. 15612 (numero registro dipartimento 1494) e l'ordinanza del TAR Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 112 che sono scaricabili.

* * *

Si chiede che la Regione Calabria dia attuazione all'ordinanza del TAR Calabria,

sede di Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 112 sopra citata, giusta quanto ivi stabilito ed in particolare pubblici sul proprio sito istituzionale il presente Avviso, il ricorso, l'ordinanza stessa e l'elenco nominale dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 112 (resa nel ricorso r.g. n. 302/2019).

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno (2019) e del numero di registro generale (302) del ricorso nella sezione "*T.A.R. Calabria – Catanzaro*", sottosezione "*Ricerca ricorsi*".

La Regione Calabria, ancora, giusta ordinanza del TAR:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza del TAR Calabria sede di Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 112, l'elenco nominativo dei controinteressati indicati nell'Allegato A al Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2018 n. 15612 (numero registro dipartimento 1494) sopra citato e allegato, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare al ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza del TAR Calabria sede di Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 112, dell'elenco dei soggetti controinteressati di cui all'allegato A sopra citato integrati dai su indicati avvisi, reperibile in apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*" e, in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", da cui possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza del TAR Calabria sede di Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 112 e l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati integrati

dall'avviso e cioè i soggetti di cui all'allegato A sopra citato.

Roma 16 aprile 2019

prof. avv. Marcello Clarich